

PATTO DI AIUTO

*fra la Comunità Cistercense della SS. Trinità di Cortona e la Comunità Cistercense della Stretta Osservanza di
N.S. di Valserena*

STATUTI

Prologo: lo spirito del Patto

La Comunità della SS. Trinità di Cortona, O.C., constatata l'impossibilità di continuare a vivere con le sole proprie forze e considerata realisticamente la minaccia di chiusura del monastero, chiede aiuto alla Comunità di Nostra Signora di Valserena, O.C.S.O., incoraggiata e sostenuta in questo passo dal proprio Vescovo, Sua Eccellenza Mons. Gualtiero Bassetti, Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro.

La Comunità di Valserena si impegna a inviare un gruppo di sorelle in aiuto a Cortona. Lo scopo è duplice: raccogliere la preziosa eredità di storia e santità delle monache Cistercensi di Cortona e assicurarne la continuità; prestare il proprio apporto di forze materiali e spirituali, per fare di due uno, realizzando una sola Comunità Cistercense.

Le due Comunità sono coscienti che il risultato sarà una comunità nuova, erede insieme di Cortona e di Valserena, e si aprono alla grazia e alle esigenze di questo dono di vita, che richiederà a ciascuna di rinunciare a qualcosa di proprio, per ricevere una ricchezza più grande per tutte.

Intraprendono questo tentativo con la fiducia nella sostanziale unità del Carisma Cistercense, sotto la protezione di Nostra Signora di Valserena, a gloria e lode della Santissima Trinità.

CAPITOLO PRIMO

FINI, MEMBRI E GARANZIE DEL PATTO

1. Dopo anni di conoscenza e di relazioni amichevoli, le monache di Cortona e quelle di Valserena riconoscono la sostanziale unità del loro carisma.
2. Desiderano perciò realizzare il seguente progetto:
 - a. Rispondere alla richiesta del Vescovo, che, insieme alle sorelle della SS. Trinità, vuole salvare la presenza Cistercense a Cortona.
 - b. Mettere in pratica lo spirito della Carta di Carità ricevuta dai propri Padri Cistercensi.

- c. Unire nella carità effettiva due Comunità, entrambe Cistercensi, benché di distinte osservanze.
3. A questo scopo le Monache Cistercensi del Monastero di Cortona e le Monache Cistercensi della Stretta Osservanza di Valserena che vivranno nel Monastero della Ss. Trinità di Cortona, si impegnano ad un patto di collaborazione, integrazione ed aiuto, sotto la potestà giuridica diretta del Vescovo diocesano di Arezzo Cortona e Sansepolcro, il cui contenuto è riportato di seguito e che regola la vita monastica quotidiana.
 4. La validità di questo Patto sarà provvisoria. Dopo tre anni il Vescovo, mediante una Visita Canonica, farà una prima verifica della validità dell'esperienza iniziata. Se questa risulterà positiva, il Patto durerà fino a che nella Comunità di Cortona vi siano le condizioni che possano garantire ragionevolmente un avvenire: almeno 6 monache professe, di cui una o due possono essere anche professe temporanee, più almeno una o due novizie; la capacità di formarle, risorse economiche sufficienti al mantenimento della Comunità, capacità di assicurare tutti gli aspetti fondamentali dell'Osservanza Cistercense, in armonia con le Costituzioni OC e OCSO.
 5. Una volta raggiunte queste condizioni, le sorelle presenti nel monastero, quale che sia la loro provenienza, saranno considerate a tutti gli effetti come le vere eredi del patrimonio spirituale e materiale della Comunità della SS. Trinità di Cortona, e come tali potranno ormai eleggere insieme la loro Abbadessa. L'elezione della prima Abbadessa sancisce la fine di questo patto.
 6. A quel momento la Comunità sarà libera di decidere riguardo all'appartenenza del monastero, secondo le norme e le possibilità che saranno in vigore al momento.
 7. Tocca al Vescovo diocesano la tutela e la verifica della realizzazione delle condizioni di autonomia (cf. n. 4), sentite tutte le monache facenti parte a quel momento in maniera stabile (o professe solenni) del Monastero della SS. Trinità di Cortona, le quali si esprimeranno riguardo alla verifica delle condizioni, alla possibilità di eleggere la propria Abbadessa (n. 5) e alla decisione in merito all'appartenenza del monastero (n. 6) con una votazione che dovrà avvenire durante il Capitolo della Comunità, presieduto dal Vescovo, e che dovrà raggiungere i 2/3 dei consensi.
 8. Se il fine del Patto non fosse raggiunto, e le monache OC e OCSO presenti in Cortona, giudicandolo ormai irraggiungibile, giungessero a considerare l'ipotesi della soppressione, le sorelle di Valserena torneranno al loro monastero, senza nulla esigere quanto al patrimonio di beni mobili e immobili in possesso della Comunità prima della loro venuta in aiuto. Le sorelle che avessero fatto professione solenne in Cortona potranno anch'esse essere ricevute come monache di Valserena.

9. La Comunità di Valserena, come non avanza diritti sul patrimonio di Cortona, egualmente non assume con questi Statuti doveri di aiuto finanziario. I beni del monastero, nel caso in cui la comunità rifiorisse e divenisse nuovamente autonoma, rimarrebbero del monastero stesso.
10. Durante tutto il tempo in cui sarà in vigore il Patto di aiuto, le sorelle di Valserena e quelle di Cortona vivranno nel monastero come una sola famiglia; però, quanto al diritto, saranno compresenti due Comunità, una OC e una OCSO, ciascuna con la propria superiora: il gruppo di Cortona conserverà la propria Abbadessa, quello di Valserena sarà guidato da una Priora designata dalla Badessa di Valserena tra le monache venute in aiuto. Spontaneamente l'Abbadessa in carica offre alla Priora designata il compito di condurre, da lei assistita, la piccola Famiglia della SS. Trinità di Cortona nel suo cammino di rinascita.
11. Durante tutto il tempo in cui il Patto sarà in vigore, il monastero di Valserena avrà, nei confronti della Priora designata e del gruppo delle monache OCSO, i diritti di monastero fondatore, secondo lo Statuto di fondazione approvato dal Capitolo Generale OCSO. La Badessa di Valserena visiterà il monastero di Cortona, lo assisterà nelle sue necessità spirituali e organizzative per quanto le è possibile, e sarà la responsabile ultima della sua Formazione.
12. Tutte le decisioni aventi valore giuridico saranno prese in accordo dalla Famiglia di Cortona, nel modo seguente: le due Comunità voteranno separatamente, a maggioranza assoluta, e occorrerà sempre il consenso di entrambe le parti, finché vi saranno almeno due monache di ciascun gruppo (OC e OCSO).
13. Il giudicare dell'efficacia del Patto e il decidere della sua prosecuzione o interruzione, spetterà unicamente ai membri della Famiglia di Cortona, sotto la tutela del Vescovo diocesano. Nessuno potrà perciò chiedere la soppressione del monastero contro la volontà delle sorelle facenti legittimamente parte di questa Famiglia, secondo i presenti Statuti. Anche nel caso di decesso delle sorelle OC, le monache che continuano la loro presenza sul luogo sono da considerarsi le legittime eredi della Comunità della SS. Trinità di Cortona.

CAPITOLO II

RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE DELLE MONACHE DELL'ORDINE CISTERCENSE IN ITALIA

14. Il monastero di Cortona continua ad essere membro della Federazione. In caso di conflitto fra lo Statuto della Federazione e quello del Patto, quest'ultimo ha la prevalenza, per tutto il tempo in cui rimane in vigore.

15. Nel caso di una eventuale soppressione, decisa secondo le modalità previste in questi Statuti, la Federazione riprenderebbe i suoi compiti, secondo il n°5 dei suoi Statuti.

CAPITOLO III

IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ

16. Per tutto quello che riguarda il governo della Comunità, per tutto il tempo in cui vigono questi Statuti la Priora designata avrà la responsabilità di condurre la Famiglia di Cortona al compimento delle finalità del Patto, e l'Abbadessa di Cortona la assisterà con il suo aiuto e la sua esperienza. Se la sede abbaziale dovesse divenire vacante prima di raggiungere le finalità proposte, l'Abbadessa di Cortona sarà sostituita nelle sue funzioni da una Priora claustrale scelta nel gruppo OC, che svolgerà le funzioni di seconda superiora.
17. La Priora designata sia assistita da un Consiglio di cui faccia sempre parte almeno un membro OC e uno OCSO, eletto o designato tra le monache delle rispettive obbedienze (cioè una dalle OC e una dalle OCSO).
18. La Priora abbia cura di chiedere il consenso del suo Consiglio ogni volta che questo è indicato dalle Costituzioni OC oppure OCSO, anche dove non è richiesto dalle CST dell'altro Ordine, e di mettere a verbale le consultazioni. Questo però non si rende necessario laddove viene espresso il consenso unanime, anche solo verbale, di tutta la Famiglia (decisioni prese per acclamazione).
19. Per quanto riguarda il Capitolo Conventuale, sia consultato con voto segreto ogni qualvolta il diritto dell'uno o dell'altro Ordine lo richiede.
20. Finché il Patto sarà in vigore, la Priora designata potrà validamente compiere tutti gli atti di Amministrazione descritti nelle CST OC dall'art. 38 al 52, purché osservi anche il n°12 di questi Statuti. Negli Atti di Amministrazione il consenso previsto sarà sempre richiesto con voto segreto.
21. Per tutto ciò che non è riportato in questo Patto o per le eventuali divergenze nelle legislazioni particolari OC e OCSO ci si rifaccia al diritto comune per la vita consacrata (cc. 573-709 CIC)

CAPITOLO IV

IL PADRE IMMEDIATO – IL CAPPELLANO

22. Il Padre Immediato della Comunità di Cortona svolge regolarmente i suoi compiti, secondo la legislazione dell'OC. È bene che ogni tanto, quando lo riterrà opportuno, deleghi qualcuno di questi compiti, come una Visita Regolare o il diritto di presiedere a una Professione, al Padre Immediato di Valserena, che a sua volta potrà prestare il suo sostegno spirituale alla Comunità.
23. Considerata la grande difficoltà di accedere all'Assistente Spirituale della Federazione, è caldamente auspicato che la Comunità possa avere un Cappellano Cistercense, residente o meno, che possa assicurare almeno le celebrazioni liturgiche nei momenti più importanti e il compito di confessore, ordinario o straordinario, a seconda delle possibilità.
24. È compito della Priora cercare delle disponibilità in questo senso e proporre all'Ordinario del luogo un monaco, scelto, col consenso dei suoi Superiori, dall'OC o dall'OCSO, che possa svolgere con competenza questo servizio, sia risiedendo presso il Monastero, sia venendo in maniera saltuaria. Dell'assistenza sacramentale quotidiana in caso di Cappellano non residente si fa garante il Vescovo.
25. Il Cappellano nello svolgimento del suo servizio si atterrà alla C. 76 delle CST OCSO.

CAPITOLO V

LA FORMAZIONE CONTINUA E INIZIALE E L'AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI

26. La Formazione è uno degli aspetti più importanti ai fini della realizzazione del Patto. La Famiglia di Cortona attingerà per questo al comune Patrimonio Cistercense, nonché ai documenti e sussidi emessi in questo campo sia dall'OC che dall'OCSO, e avrà cura di conoscere e utilizzare tutti i tesori della Chiesa.
27. Il Patto si propone di valorizzare le ricchezze della tradizione propria del monastero, come l'esempio di santità della Venerabile Veronica Laparelli, e conservare e tramandare alle future generazioni i valori di fedeltà, unità nella carità, pace visibili nella Comunità di Cortona fino al presente. L'apporto specifico della Comunità di Valserena riguarderà piuttosto la maniera di presentare il carisma Cistercense ai giorni nostri, e di formare in esso donne del nostro tempo.
28. Fini specifici da raggiungere nel campo della Formazione sono: ripristinare il canto dell'Ufficio Divino e la dignità delle celebrazioni liturgiche, costituire una biblioteca, stabilire

la pratica della Lectio in comune, stabilire la pratica dell'insegnamento della Superiora nella Comunità monastica (Capitoli domenicali) come punto cardine della vita spirituale della comunità; In un secondo momento, formare e nominare una Madre Maestra adatta alla Comunità e stabilire un iter formativo per le nuove vocazioni. La Comunità di Valserena si impegna in modo particolare a sostenere e accompagnare, coi mezzi che si renderanno necessari e nella misura delle sue possibilità, questo processo.

29. Per quanto riguarda le tappe di ammissione di nuovi membri alla Comunità, e la loro modalità e durata, si terrà conto sia della legislazione OC sia di quella OCSO, cercando di equiparare i tempi a entrambe le legislazioni. Si potrà per questo stabilire un Direttorio per la formazione iniziale, adattandolo via via in base all'esperienza.
30. Si intervallerà la lettura comunitaria della Regola alla lettura delle Costituzioni OC, di quelle OCSO, e della RATIO.
31. Le sorelle che saranno ammesse al noviziato e alla professione, entreranno a far parte della Famiglia Cistercense della SS. Trinità di Cortona. Il loro status giuridico, come quello delle altre monache presenti nel monastero, sarà temporaneamente sotto la tutela del vescovo diocesano e in base al diritto relativo contenuto in questo patto. Quando il Patto cessasse per avere raggiunto il suo fine, tutte le monache presenti a quel momento entreranno a far parte dell'Ordine che accoglierà la Comunità, salvo che qualcuna preferisse mantenere l'appartenenza del proprio Ordine di provenienza.
32. Nel caso di soppressione del monastero, le sorelle che vi avessero fatto professione solenne apparterranno di diritto alla Comunità di Valserena, salvo che esse stesse preferiscano chiedere di essere aggregate all'OC. Per le sorelle che fossero in altre tappe del loro iter formativo, si potrà discernere caso per caso.
33. Per garantire la stabilità e la tranquillità di questa esperienza di aiuto, nel carisma dell'unità Cistercense, si chiede l'approvazione di questo patto non ostante qualsiasi cosa in contrario, salve le prescrizioni del Diritto Comune e quanto deciso da codesta Congregazione.

Monica della Volpe